

Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca

Piazza Sforzini n° 1 cap 10061 Cavour (TO)

Cod. Fisc. 94574050012

P. Iva 11767510016

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio Territoriale di Pinerolo

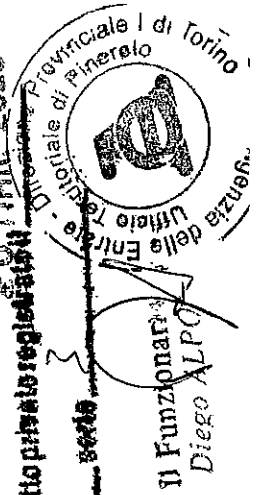
Allegato a n° 408

al n° 408

al n° 408

al n° 408

al n° 408



Adeguamento dello Statuto dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca

già registrato in Agenzia delle entrate ufficio territoriale di Pinerolo (TO), in data 23.03.2023.

All.1 Repertorio n° 380, serie 3.

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente denominato: "Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca", (in sigla Vivi la Rocca), associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, retta dalle norme del presente statuto.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS-ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca"- Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "Vivi la Rocca APS-ETS: l'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri, e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il principale scopo dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca, è quello di promuovere e svolgere attività di utilità sociale e culturale, a favore dei propri associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, impegnata nel settore delle attività culturali, artistiche, sociali, educative e di volontariato.

La sua gestione è improntata a criteri di democraticità, l'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca si riconosce nei principi fondamentali che favoriscono l'integrazione sociale della persona a mezzo della ricerca, dello studio e della riproposta dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni, della ricerca, artistiche e socioculturali, esaminati nei loro più ampi contesti storici, sociali e geografici.

L'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca può aderire, affiliarsi e stipulare convenzioni con associazioni, gruppi, enti e/o istituzioni nazionali ed internazionali che si prefiggano gli stessi scopi.

L'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca ha sede legale nel Comune di Cavour, Provincia di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'organo di amministrazione sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche secondo un ordinamento interno indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

VIVI LA ROCCA riunisce in associazione tutte le persone fisiche, enti e associazioni che intendono operare attivamente per gestire, conservare e promuovere il patrimonio naturalistico della Rocca di Cavour nel rispetto dei vincoli dettati dall'Ente Parco preposto, in sinergia con l'Amministrazione comunale attraverso atti, dedicati alla conservazione, tutela e promozione del patrimonio ivi insito. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati a norma dell'art. 5 – Codice Terzo Settore (CTS):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d- DLgs117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (punto e-DLgs117/2017)
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;(punto f DLgs117/2017-)
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h- DLgs117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i- DLgs117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto k- DLgs117/2017);

- promuovere e diffondere la cultura popolare tra gli emigrati al fine di mantenere viva la propria identità e i rapporti con le terre di origine;
- produrre interventi culturali, informativi e formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli impianti e dell'attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici;
- realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di enti pubblici e/o privati;
- sostenere lo studio di problemi di interesse generale per gli associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l'elaborazione e le proposte di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l'autonomia e la professionalità degli associati;
- sviluppare qualsiasi forma di attività tendente alla valorizzazione della storia e della cultura popolare, atti a favorire scambi ed a promuovere la conoscenza dei popoli con lo spirito di sostenere il processo di pace e di amicizia tra le genti;
- promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;
- sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale
- compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
- esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge: in misura di un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale (art. 35, comma 1 codice del Terzo settore).

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore, o altri enti, senza scopo di lucro; a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze, nei limiti di cui all'art. 35, comma 3, codice del Terzo settore.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione.

Il socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda con:

trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. (ai sensi dell'art. 35, comma 2 del codice del Terzo settore).

Ogni socio opera autonomamente le scelte dei modi per esprimere le proprie proposte ed idee, purché rientrino nello spirito delle premesse ideali di cui all'art. 2 del presente statuto e rispettino gli elementi del patrimonio culturale.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona/e indicata dall'organo di amministrazione.

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento quote associative, condotta sleale; violazione principi fondanti dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi Statutari

Sono organi statutari dell' Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei conti (facoltativo)
- Collegio dei Probiviri (facoltativo)
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è riferita a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti o nominati negli organi statutari si applica il disposto dell'articolo 2382 del Codice civile.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e non sono cumulabili.

Gli organi statutari durano in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai componenti degli organi collegiali ed agli incaricati dall'organo di amministrazione competono solo rimborsi spese a piè di lista, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi delle spese. Qualora nella composizione degli organi dell' Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca si verificassero rinunce, dimissioni, decadenze, ecc., le sostituzioni avverranno con il subentro dei primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri l'organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età; essi non hanno diritto di voto, ne possono essere eletti, quali membri degli organi direttivi dell'associazione sinché non abbiano compiuto i diciotto anni di età; ai soci minorenni dovrà essere inviata comunicazione di convocazione assembleare nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, ogni qual volta l'assemblea dei soci sia convocata.

In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il genitore partecipa al diritto di voto del figlio o dei figli, senza necessità di delega.

Il genitore non tesserato può esprimere il solo voto attivo, non può essere votato.

Il genitore, oltre al proprio documento di identità ed al proprio codice fiscale presenta la tessera del/dei figlio/i minore/i per la verbalizzazione delle presenze.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno un ora dalla prima, e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, a mezzo di posta elettronica o altri idonei mezzi di comunicazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno; è convocata dal Presidente entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto (art. 20 comma 2 Codice civile).

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Parimenti, lo svolgimento dell'assemblea elettiva, salvo casi di impossibilità per cause di forza maggiore o disposizioni di legge, prevede la presenza contestuale degli associati.

Qualora si rendesse necessario, è possibile convocare l'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

Nei casi ritenuti opportuni dall'organo di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

- al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non realmente presenti;
- al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto l- DLgs117/2017);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (punto m DLgs117/2017-);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto q- DLgs117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (punto t- DLgs117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; (punto u-DLgs117/2017)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto w- DLgs117/2017).

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà inoltre:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, concerti, giornate enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc. che servano ad attrarre e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;

d) realizzare o partecipare alla manifestazione di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, regionale, nazionale ed internazionale. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con federazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costruire.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

- l'indicazione dei dati anagrafici, specificando le proprie complete generalità, copia del codice fiscale e del documento di identità, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia sottoscritta dell'informativa in materia di privacy ai sensi del vigente regolamento GDPR UE n°679/2016, e di successive ed eventuali modificazioni dovessero succedersi.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione; la domanda dovrà riportare:

- l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e/o partita iva e dei dati anagrafici del rappresentante legale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia conforme all'originale di atto costitutivo, statuto, certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell'ente/sodalizio e copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
- copia sottoscritta dell'informativa in materia di privacy ai sensi del vigente regolamento GDPR UE n°679/2016, e di successive ed eventuali modificazioni dovessero succedersi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato, che ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto, si mantiene con il rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti

- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima assemblea utile;
- determinare e deliberare le modalità di attuazione delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017;
- annualmente stabilisce la quota d'iscrizione da versarsi da parte dei soci, sia all'atto dell'adesione iniziale, che negli esercizi successivi.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 19 (diciannove) componenti eletti dall'assemblea, compreso il Presidente.

Gli organi statuari durano in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dai soci associati: agli stessi si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter del Codice civile riguardanti ineleggibilità e decadenza il primo e conflitto d'interessi il secondo.

In occasione della prima riunione di insediamento, l'organo di amministrazione, nel proprio ambito elegge

il Presidente, il Vicepresidente, e può attribuire agli altri specifici compiti.

L'Organo di amministrazione sarà quindi composto da:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

I Consiglieri devono intervenire di persona alle riunioni, non possono farsi rappresentare da altri, non è ammesso il potere di delega.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, con voto segreto, a maggioranza dei presenti; dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'organo di amministrazione, con le stesse modalità previste per l'elezione, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi organi.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale all'organo di amministrazione, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle;
- stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 deliberate dall'organo di amministrazione; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione;
- può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- ha la possibilità di attribuire ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'associazione;
- può conferire, qualora la nomina del Segretario e/o del Tesoriere non si realizzasse all'interno dell'organo di amministrazione, per rinuncia o altra motivazione, ad altre persone individuate tra i soci, tali incarichi. Le nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; essi prenderanno parte agli incontri dell'organo di amministrazione per lo svolgimento dei compiti loro affidati senza diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al consigliere più anziano presiedere la sessione di consiglio dell'associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e gli subentra in caso di cessazione per rinuncia, dimissioni, sfiducia, decadenza o altro. Il Vicepresidente in caso di subentro alla presidenza, dovrà convocare l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente entro la prima data utile di convocazione dell'organo di amministrazione stesso, e comunque entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di cessazione del Presidente in carica.

Il Presidente non rieletto, può essere nominato Presidente Onorario dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca con il consenso dell'organo di amministrazione in carica, e può partecipare alle assemblee e alle riunioni dell'organo di amministrazione su invito dello stesso organo, con facoltà di intervento senza diritto di voto.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- fissa le linee programmatiche dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca;
- elegge e revoca i componenti degli organi associativi (l'organo di amministrazione);
- elegge, eventualmente, e revoca il Collegio dei Revisori e, se previsto, elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nell'apposito registro; qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- per le elezioni degli Organi associativi, gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere per ogni scheda a disposizione;
- in caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano per età;
- elegge, eventualmente, i membri del Collegio dei Probiviri fra i soci tesserati, di riconosciute capacità e autorevolezza, che si sono candidati alla carica; a tale Collegio possono essere elette anche persone estranee all'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca su proposta dei soci iscritti e previo consenso esplicito dell'organo di amministrazione uscente; adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- in assenza del Collegio dei Probiviri, si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, e sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dall'organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'organo di amministrazione o da altro organo sociale.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti; nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

A) Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea può procedere, alla elezione del Collegio dei Revisori, fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori:

- esercita il controllo di legittimità sugli atti di contabilità e amministrazione degli organi dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca;
- predispone la relazione da allegare al bilancio annuale e da sottoporre all'esame dell'assemblea ordinaria;

La carica di Revisore è incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente statuto. Il Collegio dei Revisori non ha poteri decisionali che eccedano il controllo di legittimità. Può invitare l'organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, a rivedere le proprie decisioni portandole, in caso di conflitto, all'assemblea che dovrà definitivamente deliberare al riguardo.

Gli eletti sono assoggettati per analogia alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al punto 1, lett. a), b), c), dell'articolo 2399 del Codice civile.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea fra i soci, che si sono candidati, in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità in materia amministrativa, contabile e fiscale.

I Revisori effettivi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per ogni scheda a disposizione.

Risultano eletti nel Collegio dei Revisori i tre nominativi che riportano il maggior numero di preferenze, mentre risultano supplenti i primi due tra i non eletti; in caso di parità vale il disposto indicato nell'art. 7, comma 6 del presente statuto (risulta eletto il più anziano per età).

Nel caso venissero a mancare, per cessazioni o decadenze i componenti del Collegio, si provvederà alla elezione di Revisori mancanti. I nuovi membri decadranno alla scadenza del triennio come gli altri organi.

B) Organo di controllo

L'assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 procederà alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

Nel caso di sfiducia, al Presidente e/o all'organo di amministrazione, l'organo sfiduciato continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo organo; in questo periodo potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente e/o dell'organo di amministrazione sfiduciato avverrà alla prima data prevista per la riunione assembleare.

I componenti gli organi previsti dal presente statuto vengono dichiarati decaduti dalla carica:

- a) in presenza di situazioni di ineleggibilità;
- b) in caso di azioni per recupero crediti individuali e/o di appartenenza;
- c) in caso di assenze ingiustificate ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte;
- d) per mancato tesseramento individuale entro la data fissata per l'assemblea ordinaria.

La dichiarazione di decadenza è di competenza dell'organo di amministrazione.

ART. 7 - Assemblea

L'assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca ed è costituita dai soci, regolarmente iscritti nel libro soci, e che siano in possesso di tessera individuale emessa dall'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca relativa all'anno solare di svolgimento dell'assemblea stessa.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Il giorno dell'assemblea essa nomina, su proposta dell'organo di amministrazione, un Presidente che la presiede, un segretario verbalizzante in assenza del Segretario generale e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni. Questi ultimi garanti dei poteri e di eventuali scrutini che si rendessero necessari, se non già previsti, nel corso della stessa.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 1 (uno) mesi, e che abbiano rinnovato regolarmente l'adesione con il relativo tesseramento.

1 (uno) mesi possono essere ulteriormente ridotti, ma non aumentati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il delegato potrà rappresentare fino ad un massimo di 3 soci.

Agli associati che siano Enti del Terzo Settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque) in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applica il dispositivo dell'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato che sia Ente del Terzo Settore, può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento associati e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile in quanto compatibile.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, ma è ammessa l'alzata di mano per decisioni di ordinaria amministrazione su proposta del Presidente e/o dell'assemblea.

Per le elezioni degli Organi Statutari le votazioni devono essere a scrutinio segreto.

Tutti i soci regolarmente tesserati e aventi diritto possono proporre la propria candidatura.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento della associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti aventi diritto al voto.

Lo statuto può essere modificato in tutto o in parte dall'assemblea straordinaria qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

ART. 8 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- fissare la data di convocazione delle assemblee e determinare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previsti al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto col presente statuto;

L'organo di amministrazione si riunisce prima di ogni convocazione dell'assemblea per la predisposizione dell'ordine del giorno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e delle attività economico finanziarie, prima di sottoporle all'approvazione dell'assemblea.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione del consiglio avviene con avviso scritto, o anche con applicazioni di messaggistica, diretto a ciascuno degli amministratori in modo che possano prenderne atto ed intervenire per la data prevista.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione.

La riunione in genere è convocata presso la sede anche se possono essere individuate altre località. Il mancato rispetto delle norme statutarie sulla convocazione comporta l'annullabilità delle delibere consiliari anche se l'azione di annullamento compete solo agli amministratori.

Tuttavia nel caso di adunanza totalitaria (se sono presenti tutti i consiglieri) la delibera assunta dal consiglio è valida anche in mancanza di regolare convocazione.

L'organo di amministrazione è validamente costituito se al momento della convocazione (e della votazione) è presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri in carica.

Le sedute dell'organo di amministrazione sono aperte a tutti i soci.

L'organo di amministrazione può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

- al presidente dell'organo di amministrazione, o al suo sostituto, l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal segretario, dal presidente e dai componenti l'organo di amministrazione presenti, trascritto sul libro dei verbali dell'organo di amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, sottoscrivendoli in nome della stessa.

Il Presidente Onorario in regola con il versamento della quota associativa, può tuttavia, se rieletto, entrare a far parte dell'organo di amministrazione in qualità di consigliere.

Non potrà, salvo diversa deliberazione assunta dall'assemblea, essere eletto alla carica di Presidente.

ART. 10 - Segretario

Il Segretario è eletto, secondo le modalità previste, dall'organo di amministrazione, e resta in carica sino allo scadere del mandato dell'organo stesso.

Il segretario ha il compito di gestire l'associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal presidente.

Esplora le funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Segretario svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca, redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e delle assemblee a cui partecipa.

È compito del segretario tenere aggiornati gli elenchi dei soci.

Il Segretario predispone, in collaborazione con il Tesoriere (se nominato), lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo dell'associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone all'organo di amministrazione; tiene aggiornati i libri e i documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila e divulga ai soci i verbali delle sedute dell'organo di amministrazione, firma la corrispondenza non dispositiva, collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'associazione.

ART. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto, secondo le modalità previste, dall'organo di amministrazione, e resta in carica sino allo scadere del mandato dell'organo stesso.

Il Tesoriere compila in collaborazione con il Segretario il bilancio preventivo ed il consuntivo, ha compiti esecutivi connessi con la gestione della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese disposte dal Presidente e dall'organo di amministrazione, prende in consegna e tiene aggiornati i libri contabili e i libri degli inventari.

ART. 12 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere, qualora nominati, su proposta del Presidente tra soci esterni all'organo di amministrazione, e ratificati dall'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; esplicano le funzioni riportate nei precedenti art. 10 e 11 del presente statuto senza diritto di voto.

ART. 13 - Organi di controllo

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo, anche monocratico, andranno eletti dall'assemblea tra i nominativi proposti dai soci regolarmente iscritti.

C) Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Sarà nominato dall'assemblea, quando sarà istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi art. 10 D Lgs 117/2017, o se il comitato di controllo al superamento dei limiti art 31 del d.lgs. 117/2017 non esercita la revisione legale dei conti.

Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma precedente il revisore legale o la società di revisione decadranno dalle loro funzioni

ART. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 2 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Probiviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti all'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca, tra gli associati oppure tra gli organi dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca e i soci associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità.

Nella seduta di insediamento indetta dal Probiviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.

Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il membro con più anzianità di appartenenza all'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca.

In alternativa al collegio dei Probiviri, qualora non fosse nominato, si ricorrerà alla seguente clausola compromissoria: qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca, tra gli associati oppure tra gli organi dell'Associazione Volontari Cavourese

Vivi la Rocca e i soci associati, sarà sottoposta e risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale del PIEMONTE. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile.

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è inoltre costituito da:

- beni mobili materiali ed immateriali e tutto quanto di valore viene donato a qualsiasi titolo all'associazione e da essa amministrato;
- beni mobili e immobili acquisiti tramite acquisti, nonché da eredità, donazioni e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo; le accettazioni di donazioni ed eredità dovranno essere deliberate e/o approvate dall'organo di amministrazione con beneficio di inventario;
- il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Tutto il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per gli scopi della stessa e non può essere destinato a null'altro.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 - Responsabilità

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei

confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile, dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 3 agosto 2018, n° 105, a decorrere dall'11 settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, Comma 1 del medesimo D. Lgs. n° 105 del 2018.)

ART. 18 - Risorse economiche

L'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 19 - Bilancio di esercizio

L'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 20 - Bilancio sociale e informativa sociale

Ai sensi dell'art.14 del D.Lg.117/17, l'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 100.000,00 euro annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Inoltre, qualora l'associazione abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 1.000.000,00 di euro deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee

guida ministeriali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 21 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere, come obbligo, a cura dell'organo di amministrazione:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari, impiegati in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto, facendone richiesta scritta e motivata all'organo di amministrazione

Art. 22 - Prestazione dei soci

L'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci. Tutte le cariche di Vivi la Rocca sono di norma gratuite.

L'organo di amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate e sostenute dai consiglieri

Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, l'organo di amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni all'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 23 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro

azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 24 - Lavoratori e collaboratori

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 25 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione Volontari Cavourese Vivi la Rocca sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

I In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune di Cavour con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.

ART 26 - Foro competente

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Torino.

ART. 27 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, della normativa regionale e nazionale in materia

ART. 28 - Disposizioni transitorie

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore immediatamente alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Resta inteso che:

(a) le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

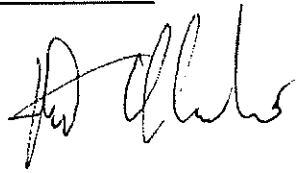
Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle APS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art 101 del codice Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.

Cavour 17 MARZO 2023

Il Presidente



Il segretario

